



BANDO TRANSIZIONE ENERGETICA - Anno 2025

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena - di seguito Camera di commercio - nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "La doppia transizione digitale ed ecologica" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende incentivare l'avvio e lo sviluppo, da parte delle imprese, di percorsi per favorire la transizione energetica attraverso interventi di **efficienza energetica** e introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (di seguito FER).

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

Con il presente Bando si intende finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*), progetti che prevedono la consulenza e la formazione, da parte di figure altamente qualificate e competenti, per l'avvio o il potenziamento dei processi di transizione energetica.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **euro 100.000,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di *voucher*.
3. I *voucher* avranno un importo unitario massimo di **euro 5.000,00** non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 6 relativo al rating di legalità.
4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il **50%** delle spese ammissibili.
5. È previsto un importo minimo di investimento pari a euro 1.500,00.
6. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹, in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del *voucher*, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis* di cui all'art. 8.
7. I *voucher* saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente.
8. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012. <https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/>

- a) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014² del 17 giugno 2014, così come recepito dalla normativa nazionale;
- b) essere attive ed in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCAA di Modena;
- c) avere sede legale operativa e/o unità locale operativa nella provincia di Modena; saranno escluse le imprese con sede legale fuori provincia che abbiano in provincia di Modena esclusivamente unità locali presso le quali non sia stata denunciata al R.I. alcuna attività economica (es. ufficio, magazzino, deposito, mostra). Il progetto presentato deve essere riferito all'attività svolta dall'impresa nella sede legale o nell'unità locale operativa localizzata in provincia di Modena;
- d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Si precisa che non verrà considerato irregolare il diritto annuale non versato ma oggetto di possibile ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 472/97; prima della liquidazione del contributo il diritto annuale dovrà comunque essere regolare;
- e) non trovarsi in stato di liquidazione (anche volontaria), di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione giudiziale, non aver presentato domanda di concordato e non trovarsi in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) non avere protesti a proprio carico;
- g) non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione;
- h) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti (il DURC verrà richiesto sia in fase di istruttoria che in fase di rendicontazione);
- i) essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- j) non avere forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Modena ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande da parte di una impresa è tenuta in considerazione solo la prima domanda ammissibile presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.

ARTICOLO 6 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. spese di **consulenza specialistica per favorire la razionalizzazione dell'uso di energia** da parte delle imprese, mediante interventi di efficienza energetica e/o sistemi di autoproduzione;
 - a. audit/diagnosi energetici, finalizzati a valutare la situazione dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico, incluse anche spese per l'Attestazione iniziale e finale della Prestazione Energetica (A.P.E.);
 - b. analisi e studi di fattibilità tecnico-economica per progetti di riqualificazione energetica;

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26.6.2014).

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- c. analisi dei processi industriali dell'impresa volte alla riduzione dei consumi energetici di macchinari, impianti, edifici aziendali;
 - d. implementazione di sistemi di produzione e gestione dell'energia;
 - e. studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), nonché realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione di una CER (oppure all'adesione);
 - f. acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell'impresa;
 - g. implementazione di sistemi, strumenti o applicativi per la raccolta, l'analisi, il controllo e la condivisione dei dati relativi ai consumi energetici (inclusi applicativi e piattaforme in-cloud);
2. spese di **formazione**, finalizzata al conseguimento della qualifica di *Energy manager* per risorse umane impiegate stabilmente all'interno dell'impresa, della durata non inferiore a 40 ore totali per singolo partecipante.
 3. Sono in ogni caso **escluse spese** per trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e spese generali, per servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative, per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.), per supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
 4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire **dal 1° gennaio 2025 fino al 120° giorno successivo** alla data della Determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.
 5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 7 - FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di servizi ad imprese beneficiarie oggetto dell'agevolazione del Bando non possono presentare domanda nell'ambito del Bando stesso.
2. I fornitori di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, né avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.⁴
3. Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - a) **EGE – Esperti in Gestione dell'Energia** – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
 - b) **energy manager e/o altri esperti** che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 6 comma 1 del presente bando;
 - c) **certificatori accreditati al rilascio dell'Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.)** iscritti nell'elenco regionale SACE e **responsabili tecnici abilitati come previsto dal DM 37/2008 da almeno 3 anni.**

⁴ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

I fornitori sono tenuti a produrre una **autocertificazione** attestante la condizione di cui alla lettera a), b) oppure c), da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

4. Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi di enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico.

ARTICOLO 8 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. I contributi previsti dal presente regolamento si intendono concessi in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, n. 3118 del 10 dicembre 2024 e del Regolamento UE n. 717 del 27/6/2014, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.
 - In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa "unica"⁵ non può superare nell'arco di tre anni l'importo di € 300.000,00 (regolamento 2831/2023) e 50.000,00 € per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli (regolamento UE 3118/2024); mentre non può superare nei tre esercizi finanziari (quello in corso e i due precedenti) 40.000,00 € per le imprese della pesca ed acquacoltura (regolamento UE n. 717/2014, prorogato al 31/12/2029).
2. Qualora l'eventuale assegnazione del contributo porti l'impresa richiedente ad eccedere il massimale previsto dal Regolamento UE applicabile, il contributo non potrà essere concesso neppure in quota parziale.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. L'aiuto concesso **non è cumulabile** con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le richieste di voucher devono essere trasmesse in modalità telematica, con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa, mediante la piattaforma *ReStart* raggiungibile dal link restart.infocamere.it, a partire **dalle ore 10:00 del 28/04/2025 alle ore 18:00 del 16/05/2025**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. È esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'irricevibilità della domanda. La modulistica è

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

disponibile sul sito internet camerale www.mo.camcom.it, alla sezione [Promozione-Contributi camerali](#).

2. Le domande sono soggette ad imposta di bollo di euro 16,00 da assolvere in modo virtuale.
3. L'invio della domanda potrà essere effettuato anche da un intermediario.
4. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione, **a pena di esclusione**:
 - a) il modello generato dalla piattaforma *Restart* dal titolo "Domanda di contributo", che ha solo una **funzione informatica**;
 - b) il modello di domanda disponibile sul sito camerale compilato in tutte le sue parti, che deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante **a pena di esclusione**, e che corrisponde all'**effettiva domanda di contributo**;
 - c) i preventivi di spesa o le fatture già emesse, redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa non potranno essere antecedenti al 1° gennaio 2025 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – **non saranno ammessi auto preventivi**);
 - d) dichiarazione del fornitore secondo quanto previsto dall'art. 7 (una dichiarazione per ogni fornitore).
5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica e deve essere coincidente.
6. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE

1. L'approvazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi avviene non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Successivamente al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, la selezione dei progetti avverrà con **procedura valutativa a graduatoria** (di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato in base ai seguenti criteri:

Completezza e Ampiezza Progettuale	Punti
Presenza di Servizi di Consulenza Specialista (art. 6 comma 1)	5
Presenza di spese per Formazione (art. 6 comma 2) <i>In tal caso alla pratica di rendicontazione occorrerà allegare dichiarazione di fine corso, copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo</i>	10
Utilizzo strumenti messi a disposizione dal sistema camerale Aver svolto/aggiornato l' assessment SUSTAIN-ability disponibile sul sito esg.dintec.it – punti 7 Aver svolto/aggiornato l' assessment SELF4.0 disponibile su puntoimpresadigitale.camcom.it – punti 3	10

L'impresa si avvale per almeno uno dei servizi di consulenza di un Esperto in Gestione dell'Energia di cui all'art.7 c.3 lett. a	5
Punteggio realizzato	massimo 30

3. A parità di punteggio conseguito da due o più progetti, la graduatoria verrà determinata dall'**ordine cronologico** di presentazione delle domande.
4. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda.
5. Successivamente alla formazione delle graduatorie, il Responsabile del Procedimento approva con propria Determinazione i seguenti elenchi:
 - l'elenco delle domande ammesse e finanziabili;
 - l'elenco delle domande ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse a disposizione;
 - l'elenco delle domande non ammesse per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica.
6. L'esito dell'istruttoria verrà pubblicato sul sito camerale nella sezione [Amministrazione Trasparente](#).
7. Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatte salve le possibilità di cui all'art. 3, comma 8 del presente Bando, nel caso in cui scaduti i 120 gg. per la rendicontazione da parte delle imprese ammesse, si liberino risorse in seguito a minori liquidazioni, rinunce, revoche o decadenze dal contributo concesso. In tal caso, entro 30 giorni dal termine di cui sopra, con provvedimento del Responsabile del Procedimento è approvato lo scorrimento della graduatoria.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, **pena decadenza totale dal contributo**:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, scrivendo all'indirizzo cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Modena, **pena la non ammissibilità delle stesse**;
 - f) a segnalare l'eventuale perdita, prima della liquidazione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 13 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal presente regolamento ed avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. La pratica di

rendicontazione deve essere inviata con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa mediante la piattaforma *ReStart* raggiungibile dal link restart.infocamere.it entro e non oltre il **120° giorno** successivo alla data della Determinazione di concessione del contributo, **pena la decadenza dal voucher**.

2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) il modello di richiesta rendicontazione con valenza puramente informatica;
 - b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.mo.camcom.it alla sezione [Promozione-Contributi camerale](#)), in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - c) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera b), debitamente quietanzati ed emessi con data non antecedente al 1/01/2025 e fino al termine previsto per la rendicontazione; tali documenti, per essere ammissibili, **dovranno riportare il Codice Unico del Progetto C.U.P.** comunicato al beneficiario dall'ente camerale in sede di concessione del contributo. In caso di fatture emesse prima di tale comunicazione, l'impresa beneficiaria dovrà provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP secondo le modalità fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 438/2020.
Al momento della presentazione del consuntivo di spesa i beni/servizi dovranno risultare interamente pagati;
 - d) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, estratto c/c); non saranno ammesse spese effettuate in contanti o tramite assegni;
 - e) nel caso dell'attività formativa: dichiarazione di fine corso, copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - f) la relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate;
 - g) la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
3. Sarà facoltà della Camera di commercio di Modena richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.
4. Qualora le spese rendicontate o il progetto realizzato siano difformi da quanto preventivato (ad esempio solo parzialmente realizzate), l'Ente camerale dovrà procedere ad una **nuova valutazione del punteggio assegnato alla domanda**, con eventuale adeguamento della graduatoria delle domande ammesse e variazione /revoca del contributo assegnato.
5. In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso; viceversa, a fronte di una rendicontazione inferiore alle spese ritenute ammissibili, l'importo del contributo da liquidare verrà proporzionalmente ridotto.
6. L'Ente si impegna a liquidare l'importo spettante ai beneficiari entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione completa.
7. La Camera di commercio potrà richiedere qualsiasi altra documentazione riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applicherà, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerale, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 11 in data 28/06/2017.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare

l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti previsti all'art. 4;
 - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 13;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile dell'Area Segreteria Direzionale e Affari Generali.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio intende informare i partecipanti al Bando sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - ✓ le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - ✓ l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di

commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare:
 - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Modena con sede legale in via Ganaceto 134, C.F. 00675070361, tel. 059/208111, pec cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@mo.camcom.it.